LICEO SCIENTIFICO STATALE
GALILEO GALILEI POTENZA
ORDINAMENTO CAMBRIDGE INTERNAZIONALE GIURIDICO-ECONOMICO SCIENZE APPLICATE
Via Anzio, 2 – 85100 POTENZA Tel 0971441910 Fax 0971443752
sito web www.liceogalileipz.edu.it email pzps040007@istruzione.it
PEC pzps040007@pec.istruzione.it C.M. PZPS040007 C.F. 80004120764

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "GALILEO GALILEI"-POTENZA
Prot. 0009766 del 25/09/2023
II-5 (Uscita)

All'albo pretorio online
Al sito web
Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di attrezzature audio video, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, mediante ODA sul Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale pari a € 82.856,30 IVA esclusa nell'ambito del *PNRR - Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» – Investimento 3.2: «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori» - Azione 2 «Next generation labs» – Titolo progetto: «**Labs Galilei 4.0**» – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25629 –*

CUP: J34D23000150006
CIG: 99964492AE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, contenente «Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, dellaLegge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il «Regolamento d'Istituto dell'attività negoziale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture»;

VISTO **i**l Decreto Legge n. 59 del 06 Maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.101 del 1° Luglio 2021 recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

VISTO il Decreto Legge 6 Novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Dicembre 2021, n.233 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" e, in particolare, l'articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;

VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 Luglio 2021;

VISTA nello specifico la Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "*Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'8 agosto 2022, n.218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. Registrato alla Corte dei conti al n.2245 del 2 settembre 2022;

VISTO in particolare, l'Allegato n.2 al predetto decreto n. 218 del 2022, che prevede il finanziamento destinato a questa Istituzione scolastica per l'importo di € 124.044,57;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. 0107624 del 21/12/2022, con la quale sono state diramate le Istruzioni Operative relative all'investimento 3.2: Scuola 4.0;

VISTE le delibere degli OO.CC. relative all'adozione dei progetti PNRR ed integrazione PTOF (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto rispettivamente delibera 23 dell'11/01/2023 e delibera n. 19 del 27/04/2023);

VISTO il progetto LABS GALILEI 4.0 presentato in data 28/02/2023 attraverso la piattaforma FUTURA;

PRESO ATTO che in data 28/02/2023 è stato rilasciato in piattaforma l'accordo di concessione firmato dal Direttore Generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR;

VISTO il Programma Annuale e.f. 2023 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 13/02/2023;

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio prot. n. 0003237 del 22/03/2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

RILEVATA l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario autorizzato, la procedura per l'affidamento della fornitura di dotazioni digitali, per un importo stimato di €. 82.856,30 IVA esclusa:

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento:

1. all'art. 3, il quale stabilisce che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità»;
2. all'art. 17, il quale, al comma 1, stabilisce che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
3. all'art. 17, il quale, al comma 2, stabilisce che «In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;
4. all'art. 18, il quale, al comma 1, stabilisce che il contratto in «caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, (è stipulato) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato […]»;
5. all'art. 18, il quale, al comma 3, stabilisce che «Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: […] d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2»;
6. all'art. 18, il quale, al comma 10, stabilisce che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momentodella stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso […]»;
7. all'art 48, il quale, al comma 2, stabilisce che «Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro»;
8. all'art. 49, il quale, al comma 1, relativamente ai «contratti di importo inferiore alle soglie europee», stabilisce che «Gli affidamenti […] avvengono nel rispetto del principio di rotazione»;
9. all'art. 49, il quale, al comma 4, stabilisce che «In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto»;

10. all'art. 50, il quale, al comma 1, lettera b), stabilisce che «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di […] forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: […] b) affidamento diretto (delle) forniture […] di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;
11. all'art. 52, il quale, al comma 1, stabilisce che «Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 140.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno»;
12. all'art. 52, il quale, al comma 2, stabilisce che «Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;
13. all'art. 53, il quale, al comma 1, stabilisce che «Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) […]»;
14. all'art. 53, il quale, al comma 4, stabilisce che «In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale»;
15. all'art. 55, il quale, al comma 2, stabilisce che «I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;
16. all'art. 62, il quale, al comma 1, stabilisce che «Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture […] di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti […] nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori»;
17. all'art. 91, il quale, al comma 1, stabilisce che «L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: […] **b)** il documento di gara unico europeo;[…]
18. all'art. 91, il quale, al comma 3, stabilisce che «Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico […] dichiara: *di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente*

Parte; di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 […]»;

VISTO l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023, il quale all'art. 3, comma 1, lettera d), stabilisce che nel codice si intende per «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, all'art. 1, comma 512, come modificato dall'art.1, comma 419, della Legge n. 232/2016, stabilisce che «Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche […] provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP S.p.A.» (Convenzioni quadro – Accordi quadro – SDAPA – MePA);

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», la quale all' art. 1, comma 449, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495 della Legge n. 208/2015, stabilisce che nel «rispetto del sistema delle convenzioni […] tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado […] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro» stipulate da Consip S.p.A., e all'art. 1, comma 450, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, stabilisce che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione […] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 […] le altre amministrazioni pubbliche […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici […] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale, all'art. 1, comma 583, stabilisce che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.»;

VISTO il D.I. n. 129/2018, il quale all'art 45, comma 2, lettera a), stabilisce che «Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO il D.I. n. 129/2018, il quale all'art. 46, comma 1, statuisce che «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche […] ricorrono agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A. […] Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma associata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento […] in via autonoma […]»;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono nominare «nell'interesse proprio […] un responsabile unico del progetto (RUP)»;

VISTA la determina prot. n. 7725 del 12/07/2023 di assunzione da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto del ruolo di RUP;

DATO ATTO che il RUP, prof.ssa Lucia GIROLAMO, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP, in quanto soddisfa i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 accluso al D. Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO che, alla data odierna, non esistono convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, riguardanti la fornitura di cui trattasi, ovvero non risultano attive iniziative aventi a oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VERIFICATO che la stessa fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, l'Istituto procederà alla sua acquisizione mediante ordine diretto sul MePA;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura, come stimata dallo scrivente a seguito di apposita indagine di mercato condotta mediante consultazione di cataloghi pubblicati sul portale della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it, ammonta a € 82.856,30, IVA esclusa;

DATO ATTO che, a seguito della predetta indagine di mercato, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto risulta essere quella dell'operatore economico ITALPOS S.R.L., con

sede a Barletta (BAT), 76121 via Antoniucci 18, P.I. 08322650725, per i beni con i codici riportati nell' ***allegato tecnico n. 1*** - *Azione 2 PNRR – Dotazioni Digitali - Lotto 1,* che è parte integrante del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che la fornitura offerta dal predetto operatore economico, per un importo pari ad € 82.856,30, IVA esclusa, risponde all'interesse pubblico che l'Istituto deve soddisfare;

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali del presente affidamento e che, comunque, nel rispetto del principio di rotazione, non costituisce l'affidatario uscente, né è stato affidatario in due precedenti analoghi affidamenti;

OSSERVATO che detto affidamento assicura il rispetto dei principi di risultato e di fiduciadi cui agli art. 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

RICORDATO che, trattandosi di fornitura di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, l'Istituto procederà direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO perciò, di procedere all'affidamento della fornitura in favore del suddetto operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023;

OSSERVATO che la fornitura è subordinata al rilascio da parte dell'operatore economico individuato della dichiarazione riguardante il rispetto del principio DNSH/CAM;

TENUTO CONTO che l'Istituto svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati da parte dell'affidatario;

TENUTO CONTO che l'Istituto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, non ha richiesto all'operatore economico la presentazione di garanzie provvisorie di cui all'art. 106, perché trattasi di affidamento di importo inferiore a 140.000 euro;

RITENUTO di non richiedere, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 la garanzia definitiva per l'esecuzione della prestazione in parola di cui all'art. all'art. 117, in considerazione del ridotto valore economico della fornitura e della remota possibilità di inadempienze da parte dell'esecutore;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori per la stipulazione del contratto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che l'Istituto, nel contratto da stipulare con l'operatore economico individuato, inserirà una

specifica clausola che preveda, in caso di esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti generalo o speciali dichiarati, la risoluzione del contratto, la segnalazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Istituto per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto la fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO l'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), perché l'affidamento in oggettodà luogo a una transazione soggetta obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG) 99964492AE, nel rispetto della delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022, con particolare riferimento agli «Adempimenti relativi ai documenti di gara da attuare mediante il sistema SIMOG»;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento risulta essere pari a € 82.856,30, oltre IVA pari a €. 18.228,39, per un totale di € 101.084,69, IVA compresa, e trova copertura nel Programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 **sull'Aggregato di Spesa A03/07 "Piano scuola 4.0- Azione 2- Next digital labs- M4C1I3.2-2022-962-P-25629– CUP: J34D23000150006";**

nell'osservanza delle disposizioni di cui Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/223, l'affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la fornitura di dotazioni digitali all'operatore economico **ITALPOS S.R.L.**, con sede a BARLETTA (CAP 76121) in via Antonucci 18, P.I. 08322650725, per un importo complessivo pari **€ 82.856,30, IVA esclusa** (+ IVA al 22% pari ad €. 18.228,39, per un importo complessivo di €. 101.084,69) secondo quanto riportato nell'***allegato tecnico n. 2*** *- Azione 2 PNRR – Dotazioni Digitali - Lotto 1*¸che è parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 101.084,69, IVA inclusa, che trova copertura nel Programma annuale E.F. 2023 sull'Aggregato di spesa **A03/07 "Piano scuola 4.0- Azione 2- Next digital labs-**

M4C1I3.2-2022-962-P- 25629– CUP: J34D23000150006";

3. di autorizzare il DSGA, cui viene inviato il presente provvedimento, all'adozione degli atti conseguenti;

4. di nominare la prof.ssa Lucia GIROLAMO, Dirigente Scolastico dell'Istituto, quale Responsabile Unicodel Progetto (RUP);

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione scolastica www.liceogalileipzpz.edu, all'Albo pretorio online ai sensi della normativa sulla trasparenza e nell'apposita Area PNRR FUTURA del sito web di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia GIROLAMO
Il documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate